

riordinare, anche attraverso un'apposita delega legislativa, la materia di cui ai titoli IV e V della legge di contabilità n. 468 del 1978 e successive modificazioni, al fine di pervenire ad un'omogeneizzazione dei principi e della struttura dei bilanci degli enti pubblici e alla creazione di una rete telematica in materia che permetta di conoscere nel tempo più breve possibile l'andamento dei flussi finanziari della pubblica amministrazione e di monitorare pertanto il raggiungimento degli obiettivi fissati;

6. *per quanto riguarda i profili istituzionali:*

disciplinare l'attività emendativa dell'Esecutivo relativa ai disegni di legge di bilancio e finanziaria, prevedendo una procedura più rigorosa per gli emendamenti da presentare a nome del Governo nel corso dell'esame parlamentare dei provvedimenti in questione al fine di renderli più coerenti con i vincoli di finanza pubblica derivanti dall'impostazione della legge finanziaria;

prevedere l'aggiornamento, ove possibile, della relazione tecnica di accompagnamento dei testi comportanti conseguenze finanziarie all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento;

introdurre disposizioni volte a rivedere, semplificare e rendere tempestive le informazioni del Governo al Parlamento sugli andamenti periodici della finanza pubblica, in particolar modo comunicando con cadenza mensile dati coordinati sull'evoluzione del fabbisogno ed ogni tre mesi — eventualmente nell'ambito della Relazione trimestrale di cassa — l'andamento del conto economico della pubblica amministrazione nonché il quadro di raccordo con il fabbisogno;

prevedere l'introduzione di un'ulteriore proroga del termine di emanazione dei testi unici in materia di formazione e gestione del bilancio dello Stato e di Tesoreria, previsti dall'articolo 6 della legge n. 94 del 1997;

riproporre le norme di delega, già contenute nella legge n. 94 del 1997 (articolo 5, comma 1, lettere *e*) ed *f*), relative alla ridefinizione del sistema della Tesoreria unica ed alla riorganizzazione dei conti di Tesoreria.

(7-00122) « Giancarlo Giorgetti, Casero, Alberto Giorgetti ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

in tutto il Paese, esiste una situazione di disagio di un elevato numero di insegnanti di sostegno accomunati dalla mancanza dell'abilitazione all'insegnamento, pur avendo conseguito il titolo di specializzazione per l'attività di sostegno in seguito alla frequenza di Corsi Biennali attivati dalle Università in attuazione del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998;

tale diploma di specializzazione non consente una stabilizzazione sul posto di lavoro dei docenti che ne risultano in possesso, poiché esso, non unito ad una abilitazione all'insegnamento per una specifica disciplina, non permette l'accesso alle graduatorie permanenti (da cui si attinge sia per gli incarichi annuali a tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato);

tali docenti specializzati, pur avendo già insegnato e continuando ad insegnare per incarico annuale assegnato dai Dirigenti Scolastici, e dunque avendo acquisito sul campo professionalità ed esperienza, non possono, ciononostante, accedere alle suddette graduatorie;

l'aspettativa lavorativa di questi insegnanti che hanno reso un servizio lodevole, è destinata ad essere vanificata già dal prossimo anno scolastico a causa dell'immissione nella graduatoria permanente (secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 12 febbraio 2002) di un cospicuo numero di diplomati presso le SISS (Scuole Interuniversitarie di Specializzazione per l'Insegnamento secondario) ai quali viene data la possibilità, una volta conseguita l'abilitazione alla fine del corso, di acquisire il titolo di specializzazione per le attività di sostegno con sole 400 ore integrative (come previsto dall'articolo 4, comma 8 del decreto Murst del 26 maggio 1998) da completarsi entro il 20 luglio 2002;

con decreto ministeriale del 20 febbraio 2002, ad aggravare ulteriormente la situazione, è stato stabilito che le Università possono attivare nuovi corsi di specializzazione (di 800 ore) riservati non solo, come i precedenti, a coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione presso le SISS, ma anche a chiunque altri abbia comunque conseguito un'abilitazione all'insegnamento (come, ad esempio, i precari stabilizzati delle sessioni riservate d'esame per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento);

considerato che:

ogni cittadino ha diritto di avere pari possibilità in condizioni di uguaglianza, senza alcuna discriminazione e restrizione irragionevole nell'accesso al pubblico impiego;

tale situazione impedisce la stabilizzazione del rapporto d'impiego di tali docenti specializzati per il sostegno ma non abilitati, poiché in aperto contrasto, fra l'altro, anche con i principi dettati dal sistema delle fonti del diritto internazionale vigente in Italia, e più specificatamente in violazione dell'articolo 25, in combinato disposto con l'articolo 2, del Patto internazionale sui diritti civili;

i suddetti decreti prescrivono dei percorsi agevolati per il personale abilitato

ma non specializzato, tutto ciò dimostrato dall'esiguo numero di ore previsto dai suddetti corsi integrativi SISS (400 o 800 ore) rispetto al percorso formativo (1180 ore) seguito dal personale specializzato privo di abilitazione di cui sopra —:

se il Governo, attesa una necessaria ed urgente disciplina normativa della materia, intenda consentire a tutti quei docenti già in possesso del diploma di specializzazione conseguito ex decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 l'inserimento nelle graduatorie permanenti, in posizione non subordinata rispetto a coloro che risultano già iscritti, ed in deroga alle scadenze previste per l'inserimento nelle stesse graduatorie del decreto direttoriale del 12 febbraio 2002;

se non intenda fare conseguire l'abilitazione nelle varie classi di concorso a tale categoria di docenti i quali, limitatamente alla sola scuola secondaria, al termine di tali percorsi abilitanti all'insegnamento possano ottenere il riconoscimento del loro diploma di specializzazione equivalente a tutti gli effetti a quello rilasciato ai sensi dell'articolo 1, comma 6-ter della legge 27 ottobre 2000 n. 306, e conseguito presso le scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

se, vista l'esiguità del personale specializzato ed abilitato in rapporto alle necessità dell'utenza, non ritenga che sia opportuno prevedere corsi-concorsi di abilitazione riservati a gruppi di docenti già specializzati per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni portatori di *handicap*, i quali sono ancora privi della relativa abilitazione all'insegnamento;

se, in alternativa, non ritenga sia opportuno prevedere dei percorsi integrativi del titolo specialistico da tenersi presso le SISS, al fine di ammettervi tutti coloro che hanno già conseguito il titolo di Specializzazione per le Attività di Sostegno, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 460 del 24 novembre 1998 al cui termine venga prevista una sessione riservata di esami di Stato per il conseguimento

dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica;

quali provvedimenti intenda adottare per meglio qualificare il personale docente specializzato ex decreto interministeriale n. 460 del 1998 da utilizzare nelle classi in presenza di alunni in situazione di *handicap*.

(2-00345)

« Volontè ».

Interrogazioni a risposta scritta:

ROTUNDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

sono in corso di avanzata esecuzione i lavori del primo lotto della tangenziale est all'abitato di Galatina, il cui importo complessivo è di 25 miliardi di lire;

tali lavori, finanziati dall'ex ministero dei lavori pubblici e dalla provincia di Lecce per un importo di circa 10 miliardi di lire, hanno bisogno di essere completati se non si vuole ritornare agli anni nefasti delle opere incompiute con grave danno alla comunità locale;

il Governo, con la delibera del Cipe del 21 dicembre 2001, ha approvato il programma decennale delle infrastrutture strategiche per un importo di 236.000 miliardi di vecchie lire e nel lungo elenco non è stata inclusa la tangenziale di Galatina;

il Ministro Lunardi, nella audizione svolta presso l'VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati il 17 dicembre 2001, ha ripetutamente affermato che « gli interventi inseriti dal Cipe sono stati concordati direttamente con i presidenti delle regioni al fine di renderli coerenti con la pianificazione regionale »;

in effetti, la giunta regionale pugliese con delibera n. 1891 del 15 dicembre

2001, ha approvato le proposte da trasmettere al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, includendovi 34 progetti per un importo di circa 6000 miliardi, e tra questi non figura la tangenziale in questione;

neppure nel disegno di legge presentato dal Governo in materia di infrastrutture e trasporti, dove sono inclusi una serie di finanziamenti di opere viarie di interesse locale, è stata inserita la suddetta arteria stradale;

il completamento di tale importante infrastruttura è opera urgente ed irrinunciabile per uno sviluppo ordinato ed ambientalmente sostenibile della città di Galatina, oggi praticamente soffocata dall'attraversamento giornaliero di automezzi pesanti, sempre più pericoloso ed insopportabile;

tale opera è vitale — inoltre — per l'intero comprensorio galatinese, innanzitutto per i comuni di Soletto, Sogliano Cavour e Cutrofiano, per il mercato ortofrutticolo in corso di realizzazione e la miriade di piccole e medie imprese dell'hinterland, ed è essenziale per la possibilità di collegare in modo veloce tutto il sud ovest salentino con il capoluogo;

l'opera è provvista di progetto esecutivo ed è immediatamente cantierabile —:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere il Governo per assicurare il finanziamento delle opere relative al completamento della tangenziale est di Galatina, intervento atteso da troppo tempo dalla città. (4-03039)

GAZZARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con legge n. 615 del 1982 il legislatore nazionale ha dato apposita regolamentazione al compendio demaniale denominato « Nuovo Piano Regolatore di Acquedolci ».

in particolare, con la predetta legge si è disposta la vendita dell'intero compendio, denominato « Nuovo piano regolatore di Acquedolci », al comune, a condizione che il comune provvedesse alla regolarizzazione dei rapporti con gli occupanti mediante il trasferimento in loro favore della proprietà delle aree da ciascuno occupate;

il trasferimento dei singoli lotti agli occupanti era condizionato all'avvenuto assolvimento degli obblighi erariali relativi alla pregressa occupazione;

successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 615 del 1982 molti degli occupanti hanno fatto richiesta per il trasferimento definitivo del terreno demaniale, dichiarandosi pronti alla corresponsione dell'indennità di occupazione pregressa, nonché di quella successiva all'entrata in vigore della legge rapportata al prezzo di vendita fissato dal legislatore;

i trasferimenti ai singoli occupanti non si sono potuti perfezionare per motivi attinenti la stipula, approvazione e registrazione del contratto di vendita tra il demanio dello Stato ed il comune di Acquedolci, sicché il disposto normativo ha avuto effettiva attuazione solo il 27 maggio 1997, quando la Corte dei conti ha ammesso al visto e registrazione il contratto del 23 novembre 1994 con il quale il compendio demaniale in questione è stato trasferito al comune in attuazione della predetta norma;

l'occupazione del bene relativamente al periodo dal 1982 al 1994 è avvenuta solo a causa della mancata attuazione della legge da parte dell'amministrazione finanziaria, che aveva l'obbligo di trasferire l'immobile occupato al comune affinché quest'ultimo lo trasferisse agli occupanti;

pertanto, non essendo il predetto ritardo nell'attuazione della legge imputabile agli occupanti, questi ultimi non possono essere chiamati a sopportare gli oneri connessi, quantificabili nel canone di occupazione del bene demaniale protrattosi per fatti non imputabili agli stessi;

anche dopo l'attuazione della legge con il trasferimento del bene demaniale dall'amministrazione finanziaria al comune di Acquedolci, l'amministrazione dello Stato non ha consentito di fatto il definitivo acquisto del bene demaniale occupato, richiedendo, anche per l'occupazione relativa al periodo 1982-1994, ingentissimi canoni non rapportati alle previsioni della legge speciale;

non vi è dubbio che le indennità da corrispondere al demanio per l'occupazione, per il periodo successivo alla legge n. 615 del 1982, devono essere calcolate con riferimento al prezzo di vendita dei beni, fissato dalla legge in lire 2.800 al metro quadro (da rivalutarsi);

alla luce del suddetto criterio, ogni occupante (dal 1982 al 1994) deve corrispondere la somma fissata comprensiva di interessi e rivalutazione, calcolati con riferimento al valore attribuito al bene dalla legge n. 615 del 1982, in aggiunta ai canoni da corrispondersi per il periodo di occupazione precedente (1979-1981), da calcolarsi secondo il valore venale del bene stante che, nel predetto periodo, non vi era alcuna regolamentazione normativa che riconoscesse agli occupanti il diritto all'acquisto dei terreni ad un prezzo « politico »;

l'occupazione può semmai ritenersi illegittima fino all'anno 1982, mentre dall'entrata in vigore della legge n. 615 del 1982 la stessa occupazione non può essere considerata abusiva in quanto espressamente prevista da legge dello Stato;

le somme che i privati cittadini interessati ad acquisire la proprietà delle aree dagli stessi occupate di cui alla legge n. 615 del 1982 dovranno corrispondere relativamente al periodo successivo all'entrata in vigore della legge anzidetta a titolo di canoni di affitto devono essere stabilite con i medesimi criteri fissati per calcolare il prezzo d'acquisto delle aree in questione, e cioè sulla base dei parametri all'uopo previsti per l'edilizia economica e popolare;

molti occupanti hanno promosso giudizio tendente all'accertamento del diritto

al trasferimento del bene dietro un corrispettivo parametrato secondo la previsione della legge n. 615 del 1982 nonché alla determinazione del canone di affitto con i medesimi criteri —:

quali iniziative urgenti intendano adottare per evitare il protrarsi di una situazione che di fatto impedisce ai cittadini il soddisfacimento di un diritto, rende vana una precisa disposizione di legge, all'epoca approvata proprio per disciplinare il caso che li riguarda e può comportare oneri notevoli a carico dello Stato in conseguenza del probabile esito negativo dei giudizi pendenti. (4-03043)

ALFREDO VITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'allarme terrorismo in campo internazionale e nazionale è tutt'altro che sopito anzi, anche in riferimento alle notizie stampa diffuse dai *mass-media* di tutto il mondo, esso è tuttora vigente ed assume sempre più le caratteristiche proprie di un male endemico e perdurante;

nel nostro Paese il terrorismo ha mietuto, nel passato come nel presente, tantissime vittime innocenti colpite solo perché rappresentanti, sia pure in vesti e posizioni diverse, le istituzioni libere e democratiche;

anche i delitti D'Antona e Biagi sono da ascrivere ad eversori che esercitano il terrorismo come unica via per tentare di abbattere le istituzioni repubblicane;

all'indomani della grave crisi istituzionale determinata dalla strage terroristica dell'11 settembre 2001 è stato necessario un intervento legislativo in campo penale, processuale e istituzionale, che ha avuto una prima parziale risposta nel decreto-legge emanato il 18 ottobre 2001, poi convertito con modifiche, nella legge 15 dicembre 2001, n. 438;

tale legge introduce la disposizione che prevede la nuova figura dell'associazione con finalità di terrorismo interna-

zionale. Fino ad oggi, infatti, la previsione dell'articolo 270-*bis* del codice penale non riusciva a coprire i comportamenti strumentali compiuti in territorio dello Stato rispetto ad operazioni da effettuarsi all'estero. Mentre con la nuova fattispecie di reato ricondotta all'alveo dell'articolo 270-*bis* del codice penale si colma questo vuoto legislativo e si mette l'autorità giudiziaria in condizione di agire sulla base di un tessuto normativo specifico e pertinente. E ciò è tanto più vero se si considera che in sede di conversione è stata eliminata la condizione di procedibilità *ex-articolo* 313 del codice di procedura penale, nel decreto-legge prevista per l'attivazione penale;

va altresì nella direzione giusta il compendio di norme che estendono la possibilità di ricerca della prova mediante gli strumenti classici dell'investigazione moderna, rappresentati dall'intercettazione, anche di quella preventiva, e dell'attività sotto copertura della polizia giudiziaria;

non è stata utilizzata, invece, la possibilità di modificare, di fronte al pericolo rappresentato dalla minaccia terroristica, l'assetto giudiziario per il contrasto della stessa minaccia;

l'esperienza giudiziaria, sia recente che datata, ha, infatti, evidenziato una serie di disfunzioni che dovrebbero trovare rimedio e soluzione come la territorializzazione, anche se distrettualizzata, delle indagini, che appare incongrua rispetto a fenomeni che in nessun conto tengono i confini della giurisdizione sia italiana che estera; così come la mancanza di organismi centralizzati di polizia giudiziaria specializzati nel settore produce, sovente, duplicazione di interventi ed anche talvolta sovrapposizione degli stessi senza una possibilità concreta di risoluzione dei conflitti. Si evidenzia, quindi, la mancanza di un unico referente giudiziario che toglie all'investigazione smalto ed incisività;

gli attentati D'Antona e Biagi attendibilmente conducibili ad una matrice comune, rimangono attribuiti a competenze

territoriali diversificate con possibilità concrete di reciproche interferenze o sovrapposizioni;

le intercettazioni preventive reintrodotte con la legge 15 dicembre 2001, n. 438, se sviluppatasi in diverso distretto dovrebbero dall'autorità richiedente essere indirizzate a diverse procure;

le riunioni internazionali su tematiche e indagini su fenomeni terroristici, per parte italiana, necessitano della presenza di tutte le procure interessate, senza dunque una voce univoca che possa esprimere le valutazioni e gli indirizzi complessivi delle indagini e sulle indagini in corso;

i portatori di informazioni qualificate — organismi nazionali e stranieri — hanno, allo stato, la possibilità di rapportarsi ad autorità italiane selettivamente, non dovendo far capo per la veicolazione dei dati sviluppabili ad un organismo giudiziario *ab initio* identificato;

depositari delle informazioni sui fenomeni terroristici sono indiscriminatamente tutti gli uffici di polizia giudiziaria, anche territoriali, senza che per tali informazioni vi sia una centralizzazione destinata ad un unico referente giudiziario;

alla stregua di quanto detto la legge 15 dicembre 2001, n. 438, che distrettualizza la competenza in materia di antiterrorismo non appare sufficiente né per i delitti di matrice interna né ancor di più per quelli di matrice internazionale;

il modo più ragionevole per venire incontro all'innegabile esigenza di *intelligence* e repressione del fenomeno sarebbe quello dell'istituzione di un ufficio giudiziario nazionale con compiti di indagine attiva unico punto di trattazione e di gestione del dato processuale;

è opportuno l'istituzione della procura nazionale antiterrorismo che dovrebbe avere il compito di svolgere le attività di investigazione su tutto il territorio nazionale avendo quali referenti la polizia giudiziaria centralizzata (Direzione Centrale Polizia di Prevenzione del Mini-

stero dell'interno, Raggruppamento Operativo Speciale dei carabinieri-Reparto Antieversione e Uffici della Guardia di Finanza) ed essendo destinataria delle richieste relative alle attività sottocopertura e delle intercettazioni preventive di cui alla legge 15 dicembre 2001, n. 438 nonché delle informative periodiche di SISMI, SISDE e CESIS; di interloquire, nella fase delle indagini, con gli uffici del giudice per le indagini preliminari distrettualizzati; di seguire i dibattimenti di primo grado dinanzi ai tribunali ed alle Corti d'Assise competenti secondo le norme ordinarie del codice di procedura penale di rappresentare l'Italia nelle riunioni internazionali —:

se non ritengano di valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad istituire la procura nazionale antiterrorismo, introducendo, dopo l'articolo 70-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, un articolo 70-*ter* che preveda l'organico e le modalità di accesso, in particolare introducendo la figura del procuratore nazionale antiterrorismo all'articolo 76 del citato regio decreto ed indicando il numero dei magistrati addetti. (4-03046)

* * *

AMBIENTE

E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazione a risposta scritta:

CENNAMO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

nel corso dei lavori per la realizzazione degli impianti di depurazione del fiume Sarno sono venuti alla luce reperti di altissimo interesse storico-archeologico che hanno indotto la sovrintendenza di Pompei a chiedere la sospensione dei lavori;

dai primi « scavi di saggio » eseguiti, emerge uno straordinario ritrovamento archeologico costituito da palafitte, costruzioni « terramare » isolotti e canali che si estendono per una superficie di sette ettari nel territorio del comune di Poggiomarino;